



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020), e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa occupazione giovani (2014-2020);

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014)10100 del 17 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - CCI 2014IT05SFOP002, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019 e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'articolo 9, comma 1, lettere f), i) e n) che rispettivamente attribuiscono all'Agenzia competenze in materia di: promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118, della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, di *"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze"* di cui al citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"* ed in particolare l'articolo 88, il quale al comma 1 stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

CONSIDERATO altresì che il comma 2 dello stesso articolo 88, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, siano individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa

VISTA l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano acquisita nella seduta del 24 settembre 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e risorse finanziarie)

1. Il Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, interviene per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dei Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Destinatari)

1. Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Articolo 3

(Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro)

1. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di cui all'articolo 8.
2. Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Articolo 4

(Accesso al Fondo)

1. I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro in conformità con quanto previsto all'articolo 3 possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL. L'Agenzia, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.
2. All'istanza devono essere allegati l'intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze, così come definito al successivo articolo 5.
3. Al fine di semplificare la procedura di istanza, in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.
4. L'ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal presente decreto.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione da parte dell'Agenzia dei requisiti previsti dal successivo articolo 5, verrà comunicata la regolarità e conformità della stessa.

6. L'istanza di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire l'istanza stessa cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.

Articolo 5

(Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori)

1. A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.

2. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:

a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Modalità di determinazione e modalità di erogazione del contributo)

1. In esito alla verifica di conformità dell'istanza di contributo, l'ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall'azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

consuntivazione finale, potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

2. L'erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo. L'ANPAL trasferisce ad INPS, a titolo di anticipazione, l'importo di dieci milioni di euro prima dell'avvio dell'erogazione del contributo ed eroga all'INPS, con cadenza trimestrale, le risorse del Fondo. L'ANPAL provvede, con cadenza trimestrale, al monitoraggio delle risorse finanziarie del Fondo e comunica gli esiti dello stesso a tutte le Amministrazioni interessate. I rapporti tra ANPAL e INPS, in relazione all'attuazione di tali interventi, sono regolati con specifica Convenzione tra le parti trasmessa anche alle Amministrazioni vigilanti.

Articolo 7

(Controlli sul contributo erogato)

1. L'ANPAL, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, svolge a conclusione dell'intervento controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica attraverso apposito monitoraggio eventuali scostamenti. Laddove l'Agenzia rilevasse degli scostamenti tra le due grandezze sarà attivato, con la collaborazione di INPS, il recupero delle somme indebitamente erogate.

Articolo 8

(Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori)

1. I Fondi Paritetici Interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

anche a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 1. Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.

2. L'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 3.
3. Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umani, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, 09 OTT 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri



Registrazione Corte dei Conti 22/10/2020 n. 2045

**Registrazione Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
20/10/2020 n. 299**